

**REGOLAMENTO N. 25 DEL 27 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO DI CUI AL TITOLO XV CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.****ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al Titolo XV, capo III, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, di seguito "Codice".

Sul documento sono pervenute osservazioni e richieste di chiarimenti da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\)](#),
- [Poste Vita](#).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 25 del 27 maggio 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle proposte formulate, laddove condivise.

\*\*\*

**AVVERTENZA SULLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI:** Il testo finale del Regolamento contiene un articolo aggiuntivo (il numero 7) rispetto al testo che era stato emanato per la pubblica consultazione. Per ragioni di chiarezza, gli esiti sotto riportati seguono la numerazione del testo finale del Regolamento. I numeri degli articoli contenuti nelle osservazioni ricevute sono stati adattati di conseguenza.

**Art. 2 (Definizioni)****Comma 1, lett. i)**

L'ANIA chiede di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera i), recante la definizione di organo amministrativo, includendovi anche il "rappresentante generale di sedi secondarie istituite in Italia da impresa con sede legale in uno Stato terzo". L'ANIA propone di coordinare di conseguenza la definizione così modificata con la previsione dell'articolo 6 nella parte in cui si riferisce a delibere di organi collegiali.

La proposta è stata parzialmente accolta, integrando la definizione di organo amministrativo con il riferimento al rappresentante generale.

## Articolo 4 - (Tipologie di operazioni infragruppo)

### Comma 1, lett. b)

Con riferimento alla tipologia di operazioni relativa a “garanzie, impegni e altre operazioni iscritte nei conti d’ordine”, l’ANIA chiede chiarimenti sul concetto di “operazioni iscritte” e suggerisce di specificare meglio la portata del termine “iscrizione”. Ciò in quanto l’ANIA ritiene che tale concetto possa indurre a riferire le relative disposizioni soltanto alle operazioni già concluse, per le quali si renda necessaria, al ricorrere dei presupposti, la sola comunicazione successiva e mai quella preventiva.

L’osservazione non è stata accolta.

L’espressione “operazioni iscritte nei conti d’ordine”, conforme alla dizione del Codice (articolo 215, comma 2, lettera b), si riferisce con finalità classificatoria tanto alle operazioni già iscritte nei conti d’ordine quanto a quelle destinate per loro natura ad esservi iscritte, ancorché l’iscrizione non sia ancora avvenuta. Da tale finalità classificatoria non può farsi quindi discendere l’applicabilità delle sole disposizioni relative alle comunicazioni successive.

### Comma 1, lett. f), g) ed h) e comma 2

L’ANIA, ritenendo tassativo l’elenco delle operazioni infragruppo riportato all’articolo 215, comma 2 del Codice, chiede l’eliminazione dall’articolo 4 del Regolamento delle tipologie di operazioni infragruppo individuate dall’ISVAP in aggiunta a quelle ivi indicate. Le operazioni di cui è richiesta l’eliminazione sono gli “accordi di ripartizione dei costi”, gli “accordi di gestione accentrata della liquidità”, gli “accordi di gestione accentrata degli investimenti” (lettere f), g) ed h) del comma 1 dell’articolo 4) nonché le “eventuali ulteriori tipologie” di cui al comma 2 dell’articolo 4.

In subordine, l’ANIA chiede di definire più precisamente i concetti di “accordi di ripartizione dei costi”, di “accordi di gestione accentrata della liquidità” e di “accordi di gestione accentrata degli investimenti”.

Le osservazioni non sono state accolte.

Il Codice, come peraltro la disciplina comunitaria da cui trae origine (dir. 98/78/CE), non reca un’elencazione tassativa delle operazioni infragruppo soggette a vigilanza; intende invece specificare le più rilevanti operazioni, lasciando impregiudicata la possibilità di individuare categorie aggiuntive di operazioni.

Peraltro, la tipologia “accordi di ripartizioni dei costi” di cui alla lettera f) non è stata individuata in via aggiuntiva dal Regolamento ISVAP ma è già presente nel Codice (articolo 215, comma 2, lettera f) nel quale è rifulita dal d.lgs. 239/2001 di recepimento della citata direttiva comunitaria.

Con riferimento alla osservazione formulata in subordine, non sono state introdotte specifiche definizioni delle tipologie menzionate in quanto si ritiene che tali termini, di uso corrente, siano sufficientemente auto-esplicativi del contenuto e delle caratteristiche delle operazioni.

L’ANIA formula un’osservazione sull’assunzione della qualifica di capogruppo assicurativa da parte di sedi secondarie di imprese avente sede legale in uno Stato terzo. L’osservazione era già stata formulata dall’ANIA in sede di pubblica consultazione dello schema di Regolamento ISVAP sui gruppi assicurativi.

All'osservazione, che riguarda i gruppi assicurativi e non le operazioni infragruppo, è stato dato riscontro negli esiti della pubblica consultazione del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.

## **Articolo 5 – (Controparti delle operazioni infragruppo)**

### **Comma 1**

L'ANIA chiede chiarimenti in merito alla mancata indicazione nel novero delle controparti delle imprese partecipate da un'impresa partecipante in un'impresa di cui all'articolo 3 e propone l'indicazione in una lettera separata delle controparti costituite dalle imprese che sono soggette a direzione unitaria, attualmente incluse nelle lettere e) e f) dell'articolo 5 del Regolamento.

L'osservazione è stata accolta, integrando e parzialmente modificando la lista di controparti contenuta nel testo in pubblica consultazione.

Nel comma 1, la lista è stata esplicitata, enucleando le imprese soggette a direzione unitaria con l'impresa vigilata e le imprese da queste controllate. Alle operazioni effettuate con tali controparti si applica integralmente il Regolamento.

Nel comma 2, sono disciplinate le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa vigilata e quelle partecipate dalle imprese soggette a direzione unitaria con l'impresa vigilata. Alle operazioni effettuate con tali controparti si applicano soltanto le disposizioni in materia di comunicazioni successive di cui al Capo IV, Sezione II.

Nel comma 3, inoltre, al fine di rafforzare i presidi a tutela della sana e prudente gestione delle imprese, si è ritenuto di inserire una disposizione in tema di operazioni poste in essere con i detentori di partecipazioni rilevanti (art. 68.1 del Codice delle Assicurazioni) e con imprese e persone fisiche rientranti tra le c.d. "parti correlate" di cui al principio IAS 24 che non risultino già incluse nell'elenco delle controparti di cui ai commi 1 e 2. Si tratta, tra l'altro, di persone fisiche "collegate" all'impresa di assicurazione, tra cui soci di riferimento, amministratori, dirigenti e loro stretti familiari, rispetto ai quali si pongono esigenze di prevenzione dei conflitti di interesse.

Poste Vita chiede di confermare l'interpretazione secondo cui fra le proprie controparti delle operazioni infragruppo non rientrano:

- lo Stato italiano ed il Ministero dell'Economia
- le imprese da questi controllate o partecipate, che non siano a loro volta controllanti o partecipanti in Poste Vita.

L'interpretazione nasce dalla constatazione che il Ministero dell'Economia e lo Stato non rientrano né nella definizione di "imprese" né di "persone fisiche" controllanti o partecipanti cui il Codice fa riferimento all'articolo.

L'interpretazione è condivisa.

Poste Vita, come eventuali altre imprese che si trovino nella medesima condizione, deve includere tra le controparti di cui all'articolo 5 i soli controllanti e partecipanti che soddisfino la qualifica di "imprese" o "persone fisiche".

## **Articolo 6 – (Principi generali)**

**Comma 2**

L'ANIA propone di sostituire il riferimento alle "condizioni di mercato" per l'attuazione delle operazioni infragruppo con il riferimento ad un "prezzo congruo", da definirsi secondo criteri fissati nella delibera di cui all'articolo 6. L'ANIA ritiene infatti che il riferimento alle "condizioni di mercato", oltre a comportare un'indebita ingerenza dell'Autorità nelle scelte operative delle imprese, conduca anche a delle difficoltà applicative di natura operativa, tra cui: *i)* il possibile insorgere di problematiche fiscali nell'individuazione di operazioni attuate a condizioni non di mercato e *ii)* il contrasto tra la possibilità di farsi assistere da esperti indipendenti e la possibilità di attuare un'operazione a condizioni non di mercato. L'ANIA sottolinea inoltre che non comprende come sia possibile definire un'operazione come "attuata a condizioni di mercato".

L'osservazione non è stata accolta.

L'attenzione posta sulle operazioni infragruppo sia dalla normativa di vigilanza prudenziale, che civilistica e contabile è correlata alla possibilità che la formazione della volontà dell'impresa circa l'operazione sia in qualche modo condizionata dalla relazione con la controparte con cui l'operazione è posta in essere. In proposito, quindi, è necessario che le condizioni di riferimento dell'operazione trovino riscontro in dati esogeni all'impresa e non possano invece essere rimesse unicamente alle determinazioni della stessa, come proposto dall'ANIA.

Per quanto attiene alle condizioni esogene che dovrebbero essere prese come riferimento, si conferma il richiamo alle "condizioni di mercato", ciò in quanto esse costituiscono un riferimento di uso comune, che prevede peraltro un certo grado di giudizio anche da parte dell'impresa stessa e che viene utilizzato in diversi ambiti, tra cui anche quello contabile. In particolare, si vedano *i)* il riferimento recato dal principio IAS 24.21 a "*at arm's length transactions*" ("libere transazioni"); *ii)* la definizione recentemente proposta dallo IASB (cfr *IASB January 2008 - Meeting summary – Amendments to IAS 24*) che identifica come "*at arm's length transaction*" quella transazione che avrebbe avuto le stesse condizioni, ivi compreso il prezzo, se fosse stata condotta con una parte non correlata. Altro utile specifico riferimento alle "condizioni di mercato" in relazione alle operazioni con parti correlate è recato nella disciplina bancaria (*Core Principle* n. 11 – Basilea 2)

Da ultimo, occorre notare che il Regolamento: *i)* non introduce un divieto assoluto di attuare operazioni a condizioni non di mercato, prevedendo invece che tali eventuali operazioni siano soggette a comunicazione preventiva all'Autorità (comma 2); *ii)* prevede un certo grado di flessibilità per l'impresa nella determinazione del prezzo (comma 6, lettera d).

**Comma 4**

L'ANIA evidenzia un possibile refuso nella locuzione "l'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 3" nella quale, qualora si intenda qualificare l'organo amministrativo, il riferimento dovrebbe essere all'articolo 2.

L'osservazione non è stata accolta.

La specificazione "di cui all'articolo 3", in coerenza con la costante nomenclatura del Regolamento, è riferita alle imprese e non già all'organo amministrativo.

Con riferimento alla previsione del termine entro cui le imprese sono tenute ad adottare la delibera sull'operatività, l'ANIA osserva che sarebbe preferibile rimettere all'autonomia di queste ultime la decisione del momento in cui provvedere a detto adempimento di cui andrebbe in ogni caso fatta salva la cadenza annuale.

L'osservazione non è stata accolta.

Si tratta di una previsione strettamente collegata alla disposizione in materia di delibera sulla riassicurazione che, secondo quanto previsto dalla Circolare ISVAP 574/2005, deve essere adottata nel mese di febbraio di ogni anno.

L'ANIA osserva che non dovrebbero esistere tipologie di operazioni infragruppo aggiuntive rispetto all'elenco tassativo recato dal Codice.

L'osservazione non è stata accolta.

Si veda al riguardo il commento sub articolo 4, comma 1, lettere f), g) ed h) e comma 2.

### **Comma 5 e comma 6, lett. e)**

L'ANIA solleva alcune obiezioni in relazione alla delibera che le imprese incluse nell'ambito di applicazione del Regolamento sono tenute ad adottare per definire le linee guida secondo cui deve svilupparsi la loro operatività infragruppo e quella che le stesse prevedono di realizzare. In particolare, l'ANIA ritiene che:

- a) l'obbligo della comunicazione all'ISVAP della delibera entro dieci giorni dall'approvazione, soprattutto nella parte in cui si riferisce anche all'operatività che si prevede di realizzare, da un lato non trovi fondamento nell'articolo 216, comma 1, del Codice, dall'altro non sia coerente con la disciplina vigente per le società quotate in materia di insider trading e di circolazione di informazioni sensibili;
- b) la preventiva comunicazione dell'operatività infragruppo sarebbe "problematica", specie per i gruppi con un elevato numero di società, e si scontrerebbe con le difficoltà di prevedibilità dell'operatività nonché con le esigenze di flessibilità temporale correlate all'operatività medesima;
- c) la previsione dell'obbligo di comunicazione ex post delle stesse operazioni incluse nella delibera sull'operatività determinerebbe una duplicazione di adempimenti rivolti all'indirizzo dell'ISVAP.

Le osservazioni di cui al punto a) non comportano modifiche al testo. La disposizione trova fondamento sia nell'articolo 215, comma 3, del Codice, in base al quale l'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure di controllo interno e dispone con regolamento prescrizioni generali, sia nell'articolo 190 del Codice che attribuisce all'ISVAP il potere di chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti nonché di fissare con regolamento i termini e le modalità delle comunicazioni. In relazione a quanto osservato in materia di riservatezza si rinvia inoltre a quanto previsto dall'articolo 10 del Codice.

Le osservazioni di cui ai punti b) e c) possono essere superate fornendo un chiarimento circa la portata dell'illustrazione dell'operatività infragruppo che si prevede di porre in essere, richiesta dal comma 7 del Regolamento.

Al riguardo, l'Autorità intende chiarire che l'illustrazione dell'operatività infragruppo cui si fa riferimento non è caratterizzata dall'elevato grado di dettaglio menzionato dall'ANIA e che pertanto tale illustrazione non può risultare né problematica né foriera di duplicazioni con la comunicazione successiva delle operazioni infragruppo prevista dal Capo IV, Sezione I, del Regolamento.

L'illustrazione di cui al comma 7 riguarda invece la fisiologica attività di pianificazione dell'operatività infragruppo dell'impresa e non intende precludere l'eventuale attuazione di operazioni aggiuntive che siano poste in essere per cogliere opportunità e vantaggi offerti dai

mercati. Tra l'altro, tali operazioni aggiuntive, qualora ne ricorressero i presupposti, sarebbero soggette alla comunicazione preventiva all'Autorità ai sensi del Capo III del Regolamento.

Da ultimo, si fa presente che il dettaglio dell'illustrazione richiesto al comma 7 è volto sia ad omogeneizzare le segnalazioni di vigilanza sia ad evitare un'illustrazione generica – e quindi non significativa – dell'operatività prevista da parte delle imprese.

#### **Comma 6, lett. b), sub i)**

L'ANIA chiede chiarimenti sul significato dell'espressione "rischio di contagio".

L'osservazione è stata accolta.

La definizione di "rischio di contagio" è stata fornita nell'articolo 18, comma 2, lettera g) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

#### **Articolo 7 – (Disposizioni in materia di rilascio di garanzie e fideiussioni al di fuori del ramo cauzione)**

A seguito delle innovazioni introdotte dal Titolo VII del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, è stato introdotto un nuovo articolo nel presente Regolamento per disciplinare specificamente l'operatività infragruppo dell'impresa che intenda rilasciare fideiussioni o garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione.

#### **Articolo 9 – (Obblighi di comunicazione preventiva all'ISVAP)**

##### **Comma 1 e comma 3, lettera c)**

L'ANIA propone che, nel riferimento ai mercati non regolamentati, venga eliminata la qualificazione di "liquidi ed attivi", reputata eccessivamente indeterminata.

L'osservazione non è stata accolta.

La qualificazione di "mercati liquidi ed attivi", peraltro presente anche nella normativa contabile (cfr. considerazioni sul "mercato attivo" di cui allo IAS 39.AG 71 e seguenti), è proposta nel Regolamento con riferimento all'applicazione/esenzione del regime di comunicazione preventiva previsto dal Capo III.

La negoziazione su mercati liquidi ed attivi (cioè caratterizzati da un elevato numero e volume di contrattazioni) è uno dei requisiti che contribuisce a configurare quelle condizioni di mercato che costituiscono un parametro di riferimento per l'attuazione delle operazioni infragruppo ed in assenza dei quali si ritiene opportuno azionare la misura di vigilanza della comunicazione preventiva (cfr anche commento sub articolo 6, comma 2).

##### **Comma 4**

L'ANIA chiede di chiarire se, nel caso di operazioni infragruppo non rilevanti per una o più delle imprese interessate, queste siano tenute o meno alla comunicazione preventiva.

Il comma 4 precisa che l'individuazione delle imprese destinatarie dell'obbligo di comunicazione preventiva avviene "nel rispetto delle soglie di rilevanza di cui all'articolo 10"; ne consegue che non sono tenute alla comunicazione preventiva le imprese per le quali le operazioni infragruppo non siano economicamente rilevanti.

##### **Comma 5 e comma 6**

Nei commi citati sono stati disciplinati i casi di sovrapposizione dei procedimenti che si

verificano quando, per la stessa operazione, l'impresa vigilata debba inviare sia una comunicazione preventiva ai sensi della disciplina delle operazioni infragruppo (art. 216 del Codice e Capo III del presente Regolamento) sia una richiesta di autorizzazione o una comunicazione preventiva ai sensi di altre disposizioni del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

#### **Articolo 10 – (Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione preventiva)**

L'ANIA suggerisce di sostituire le soglie di rilevanza ai fini della comunicazione preventiva delle operazioni infragruppo con una soglia percentuale (ad es. 1%) legata al patrimonio netto o al margine di solvibilità dell'impresa interessata.

L'osservazione non è stata accolta.

L'Autorità ha inteso mantenere le soglie previste dalla normativa previgente, che vengono adesso applicate in un ambito soggettivo più ampio.

#### **Articolo 12 – (Disciplina delle comunicazioni preventive)**

##### **Comma 1**

L'ANIA propone di ridurre da venti a sette giorni il termine decorso il quale l'impresa può perfezionare le operazioni infragruppo comunicate previamente all'ISVAP, ciò allo scopo di conseguire obiettivi di competitività di mercato nonché di parità di condizioni rispetto ad analoghe discipline europee.

L'osservazione non è accoglibile perché il termine di venti giorni è previsto dal Codice (articolo 216, comma 2)

##### **Comma 6**

L'ANIA chiede chiarimenti circa i presupposti in ragione dei quali l'ISVAP determina la congruità del termine assegnato all'impresa per l'adozione delle misure idonee a rimuovere le conseguenze negative che abbiano a derivare da operazioni infragruppo non previamente comunicate.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la dizione del comma 6 riprende esattamente la dizione del Codice (articolo 216, comma 4).

#### **Articolo 13 – (Esecuzione delle operazioni infragruppo)**

##### **Comma 2**

L'ANIA si riferisce al caso in cui le imprese intendano svolgere l'operazione infragruppo a condizioni diverse da quelle indicate nella comunicazione preventiva all'ISVAP, per chiedere chiarimenti circa le "condizioni diverse" cui è subordinato l'obbligo di una nuova comunicazione, cioè circa il grado di significatività delle modifiche che danno luogo ad una nuova comunicazione.

L'espressione "a condizioni diverse" indica la variazione sostanziale degli elementi che formano il contenuto dell'originaria comunicazione secondo le prescrizioni indicate nell'allegato 2.

#### **Articolo 14 – (Operazioni infragruppo soggette a comunicazione successiva)**

##### **Comma 1**

L'ANIA osserva che sarebbe opportuno chiarire il riferimento temporale (esercizio o anno) entro cui le imprese sono tenute alla comunicazione successiva delle operazioni infragruppo in corso o concluse.

L'osservazione è stata accolta.

Il riferimento temporale è dato dall'esercizio, in coerenza con il bilancio di esercizio in allegato al quale la comunicazione viene effettuata all'ISVAP, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento.

## **Comma 2**

L'ANIA chiede di specificare se il margine di solvibilità d'impresa cui è applicata la percentuale legale ai fini della determinazione della significatività delle operazioni infragruppo sottoposte a comunicazione successiva sia quello individuale o corretto.

L'osservazione è stata accolta, specificando nel testo dell'articolo 14 che si tratta del margine individuale.

## **Articolo 23 – (Entrata in vigore)**

L'ANIA chiede che il Regolamento entri in vigore decorsi almeno centottanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ciò allo scopo di concedere alle imprese un termine ragionevole per adeguarsi alla nuova disciplina.

L'osservazione è stata accolta.

L'articolo è stato riformulato modulando l'entrata in vigore delle diverse disposizioni del Regolamento.

## **Altre modifiche**

E' stata apportata una modifica all'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3) in conseguenza del recepimento della Direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione.